

## Ulteriori in materia di cessione del credito per i bonus edilizi.

Ancora un intervento in tema di cessione del credito per i bonus edilizi.

Durante il consiglio dei ministri di venerdì 18 febbraio sono state approvate ulteriori modifiche in relazione al trasferimento dei crediti d'imposta derivanti dal superbonus e da altri bonus edilizi minori.

Come si ricorderà il DL n. 4/2022, c.d. "Decreto Sostegni-ter" aveva sostanzialmente bloccato le cessioni multiple di credito di imposta sancendo che tali cessioni potevano essere effettuate una sola volta e non potevano essere oggetto di una ulteriore cessione bloccando, di fatto, il mercato della cessione dei bonus edilizi.

Tutto era partito dalla oramai presa di coscienza che notevoli sono state le frodi in questo campo con cessioni di crediti spesso inesistenti, intestati a prestanome che hanno sfruttato l'assenza di presidi posti a tutela dell'affidabilità e della bontà delle operazioni soprattutto con riferimento alle cessioni di crediti di bonus edilizi minori.

Ora il nuovo decreto prevede che **oltre alla prima cessione del credito d'imposta**, sarà possibile procedere ad **altre due ulteriori cessioni** a condizione che queste ultime vengano indirizzate nei confronti di operatori economici ritenuti **affidabili ovvero se effettuate verso banche, assicurazioni e intermediari finanziari**.

Di conseguenza il contribuente sarà libero di cedere il suo credito a chiunque (intermediario o no) ma quest'ultimo potrà cedere il credito solo a tali ulteriori operatori affidabili i quali, a loro volta, potranno ricederlo ad altri operatori affidabili.

Dopo tale passaggio non sarà più possibile nessun'altra cessione.

Stesso discorso varrà per lo sconto in fattura.

Ogni credito, che dopo la prima comunicazione non potrà essere spaccettato e dovrà essere ceduto solo interamente e non potrà essere riceduto parzialmente, poi dovrà essere indentificato attraverso un codice in modo da facilitarne il tracciamento e di consentire all'intermediario di valutarne l'attendibilità.

Queste ultime prescrizioni (divieto di cessioni parziali successive alla prima e codice identificativo) saranno richieste nelle Comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura trasmesse all'Agenzia delle Entrate a partire dal **1° maggio 2022**.

Resta fermo, inoltre, che le parti intervenute nella cessione dovranno sempre segnalare possibili operazioni sospette, astenendosi dall'autorizzare l'acquisto di crediti di dubbia provenienza.

Oltre a ciò è previsto che sia nell'atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse dalle imprese incaricate, sarà necessario indicare che ci si attiene al rispetto delle norme previste dal **contratto collettivo di lavoro del settore edile, nazionale o territoriale**. A tal fine si evidenzia che tale locuzione non attiene solo il rispetto degli accordi economici, retributivi oltre che previdenziali ma anche il rispetto delle normative in tema di sicurezza sul lavoro. La concessione dei bonus sono subordinate al rispetto di tale previsione-

Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL e Casse edili potranno effettuare controlli

Si consiglia quindi, in ogni caso e prima di procedere al pagamento, di farsi rilasciare quanto meno il DURC dall'impresa esecutrice dei lavori.

Ovviamente tale obbligo entrerà in vigore solo i lavori iniziati dopo la data di pubblicazione del decreto in commento.



CIA ROMAGNA SERVIZI snc

Infine per disincentivare il ricorso a comportamenti illeciti, vengono previste sanzioni particolarmente **pesanti** per i tecnici che, nelle asseverazioni, riportano informazioni false od omettono di fornire informazioni rilevanti sui requisiti propri del progetto.

Viene infatti prevista in tali casi la **reclusione da due a cinque anni** e la multa da **50.000 a 100.000 euro** e, in caso il fatto sia stato commesso per conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri (ipotesi di reato), la pena sarà aumentata.

Per ultimo, è stato anche previsto che i tecnici, firmatari delle asseverazioni o delle attestazioni, dovranno sottoscrivere una polizza il cui massimale sarà agganciato agli interventi oggetto di attestazione, **con un rapporto di uno a uno**, anche oltre i 500.000 euro già previsti dalla norma